

**REGOLAMENTO SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA COLLABORATIVA IN
MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI**

L'AUTORITA'

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice) e, in particolare, gli articoli 211, comma 2 e 213, comma 3, lettera h) del medesimo decreto;

VISTO la delibera n. 143/2014 del 30 settembre 2014;

VISTO l'atto di organizzazione delle aree e degli uffici dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito Autorità), adottato con Deliberazione n. 11963 del 26 novembre 2014;

TENUTO CONTO del parere del Consiglio di Stato 28 dicembre 2016, n. 2777

EMANA

il seguente Regolamento:

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito dell'autonomia regolamentare riconosciuta all'Autorità e si applica agli appalti e alle concessioni per l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere che le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori, le centrali di committenza o gli altri soggetti aggiudicatori di cui all'art. 3 del Codice intendono bandire sulla base dei programmi di acquisizione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 21 del Codice o, anche al di fuori della programmazione, qualora ricorrano i presupposti di cui al presente regolamento.

Art. 2

(Finalità)

1. Le stazioni appaltanti di cui all'art. 1, prima di indire formalmente una procedura di gara, possono chiedere all'Autorità di svolgere un'attività di vigilanza preventiva finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti di gara, a verificarne la conformità alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento dell'intera procedura di gara.

Art. 3

(Presupposti per l'attivazione della vigilanza collaborativa)

1. Possono essere sottoposti a vigilanza collaborativa in quanto di particolare interesse ai sensi dell'art. 213, comma 3 lett. h) del Codice:
 - a. gli affidamenti disposti nell'ambito di programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di rilevanza nazionale a carattere sportivo, religioso, culturale o economico;
 - b. gli affidamenti disposti a seguito di calamità naturali;
 - c. gli interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche;
 - d. gli affidamenti di lavori di importo superiore a 100.000.000 euro o di servizi e forniture di importo superiore a 15.000.000 di euro rientranti in programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari.
2. Anche al di fuori delle ipotesi individuate al comma 1, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e, comunque, sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali, il Consiglio può disporre l'accoglimento di istanze di verifica preventiva di documentazione e atti di gara o eventuali fasi della procedura di gara.
3. L'attività di cui al comma 1 può essere richiesta dalle stazioni appaltanti anche nei casi in cui l'autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui all'art. 32 comma 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114.

Art. 4

(Istanza di vigilanza collaborativa)

1. La richiesta di vigilanza collaborativa è presentata all'Autorità con istanza sottoscritta dal legale rappresentante della stazione appaltante.
2. L'istanza contiene le motivazioni specifiche della richiesta, con l'espressa indicazione di uno o più dei presupposti tassativi di cui all'art. 3, nonché le informazioni di dettaglio circa i lavori, i servizi o le forniture, per cui si richiede la vigilanza collaborativa. In particolare, l'istanza indica l'elenco degli affidamenti per i quali si richiede l'attivazione della vigilanza collaborativa, specificando la tipologia, l'oggetto e l'importo di ciascuna delle procedure che si intendono attivare.
3. Le richieste di vigilanza collaborativa sono sottoposte al Consiglio che, valutata la sussistenza dei presupposti ai sensi del presente Regolamento, ne dispone l'accoglimento.
4. Il rigetto della richiesta di attivazione di vigilanza collaborativa non esclude ogni altro tipo di intervento dell'Autorità nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell'art. 213, comma 3, d.lgs. 50/2016.

Art. 5

(Protocollo di vigilanza)

1. Le modalità di svolgimento della vigilanza collaborativa con la stazione appaltante sono definite in un protocollo di azione, predisposto dall'ufficio competente, su indicazione del Presidente, che lo sottopone al Consiglio per l'approvazione.

2. I protocolli di vigilanza collaborativa hanno, ordinariamente, durata annuale salvo diversa decisione del Consiglio, in considerazione della specificità della stazione appaltante e degli interventi per cui è richiesta la collaborazione che, in ogni caso, non potrà avere una durata superiore ai due anni.

Art. 6

(Documentazione oggetto di verifica)

1. Formano oggetto di verifica preventiva tutti gli atti della procedura di affidamento, secondo la seguente elencazione indicativa:
 - determina a contrarre o provvedimento equivalente;
 - bandi di gara o lettere di invito o inviti a presentare offerta nel caso di procedura negoziata;
 - disciplinari di gara;
 - capitolati;
 - schemi di contratto/convenzione;
 - provvedimenti di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice;
 - verbali di gara e del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse;
 - provvedimenti di esclusione;
 - provvedimenti di aggiudicazione, proposta di aggiudicazione e aggiudicazione;
 - contratto o convenzione stipulata;
 - ogni altro atto, determinazione o documento predisposto dalla stazione appaltante nell'ambito della fase di aggiudicazione.
2. L'Autorità potrà in ogni caso richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile o necessaria ai fini del corretto svolgimento dell'attività collaborativa.

Art. 7

(Procedimento di vigilanza collaborativa)

1. Il procedimento di vigilanza collaborativa si svolge in contraddittorio con la stazione appaltante, secondo quanto indicato nel presente articolo.
2. Salve le specificità di ogni procedura di affidamento, il procedimento di vigilanza segue le fasi della procedura di gara ed in particolare: (a) pubblicazione del bando o dell'avviso; (b) ammissione/esclusione dei concorrenti e nomina della commissione giudicatrice; (c) valutazione delle offerte e proposta di aggiudicazione; (d) verifica dell'anomalia dell'offerta; (e) aggiudicazione e stipulazione del contratto.
3. Gli atti e i documenti di cui al precedente articolo 6, in relazione a ciascuna fase della procedura di gara, sono trasmessi all'Autorità prima della loro formale adozione.
4. A seguito della trasmissione, l'ufficio competente svolge l'attività di verifica degli atti sottoposti al controllo preventivo, che si conclude con la predisposizione di una proposta di osservazioni sottoposta al Presidente dell'Autorità per l'approvazione.

5. Le osservazioni di cui al comma 4 sono comunicate tempestivamente alla stazione appaltante a cura dell'ufficio competente.
6. La stazione appaltante vi si adegua, modificando o sostituendo l'atto in conformità e inviando una nota di riscontro, unitamente alla documentazione.
7. A conclusione della procedura di gara sottoposta a vigilanza collaborativa le stazioni appaltanti comunicano all'Autorità l'avvio dell'esecuzione del contratto.
8. Per motivate esigenze da indicare nel Protocollo di vigilanza, le parti possono prevedere deroghe al procedimento disciplinato nel presente articolo.
9. Nell'espletamento delle attività di verifica nell'ambito della vigilanza collaborativa l'Autorità può avvalersi del supporto della Guardia di Finanza.
10. L'eventuale richiesta da parte di terzi di documentazione intercorsa tra l'Autorità e le stazioni appaltanti nell'ambito dell'espletamento della vigilanza collaborativa è riscontrata dalle stazioni appaltanti.

Art. 8

(Mancato adeguamento alle osservazioni dell'Autorità)

1. La stazione appaltante, qualora non ritenga di aderire alle osservazioni di cui al precedente art. 7, commi 4 e 5, trasmette le proprie motivazioni all'Autorità.
2. A seguito della trasmissione, l'ufficio competente formula le osservazioni conclusive, con le modalità indicate al precedente art. 7, comma 4, trasmettendole tempestivamente alla stazione appaltante.
3. Ricevute le osservazioni conclusive dell'Autorità, la stazione appaltante può decidere se adeguarsi o, nell'esercizio della propria discrezionalità amministrativa, non adeguarsi assumendo gli atti di propria competenza.
4. L'ufficio competente, ove ritenga particolarmente grave il mancato adeguamento della stazione appaltante alle osservazioni conclusive, sottopone i propri rilievi al Consiglio dell'Autorità che può disporre la risoluzione del protocollo di vigilanza e l'avvio del procedimento di vigilanza d'ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) del Regolamento di Vigilanza Lavori, Servizi e Forniture.

Art. 9

(Risoluzione del Protocollo di vigilanza)

1. Oltre all'ipotesi di cui all'art. 8, il Consiglio dell'Autorità può disporre la risoluzione del protocollo di vigilanza collaborativa qualora la stazione appaltante si renda inadempiente rispetto agli obblighi di comunicazione preventiva degli atti e della documentazione di gara di cui all'art. 6.

2. Il Consiglio dell'Autorità, inoltre, può disporre la risoluzione del protocollo di vigilanza collaborativa quando, decorsi almeno tre (3) mesi dalla sua formale sottoscrizione, la stazione appaltante beneficiaria non abbia inoltrato all'Autorità alcuna documentazione di gara o, comunque, non abbia richiesto alcun intervento dell'Autorità medesima. Non producono effetti interruttivi del suddetto termine richieste meramente dilatorie, non rientranti nell'ambito di competenza della vigilanza collaborativa o comunque estranee alle competenze dell'Autorità.
3. Il Consiglio dell'Autorità può, altresì, decidere la risoluzione del Protocollo di vigilanza collaborativa per sopravvenute e motivate ragioni di merito o di opportunità.

Art. 10

(Relazione periodica al Consiglio dell'Autorità)

1. L'ufficio competente invia semestralmente al Consiglio dell'Autorità una relazione sull'attività di vigilanza collaborativa espletata, con l'indicazione dei protocolli di vigilanza stipulati e delle procedure sottoposte a vigilanza.
2. Il Consiglio può disporre la pubblicazione della relazione o di una sua sintesi sul sito istituzionale dell'Autorità.

Art. 11

(Entrata in vigore e abrogazione)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato l'art. 4 del Regolamento in materia di attività di vigilanza e accertamenti ispettivi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014.

Approvato nell'adunanza del 2017.